REGOLAMENTO (CEE) N. 2386/87 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 1987

che fissa il tenore massimo di umidità dei cereali offerti all'intervento in taluni Stati membri nel corso della campagna 1987/1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio, del 29 octobre 1975, che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del frumento duro (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2094/87 (4) ha fissato, fra l'altro, al 14 % il tenore massimo di umidità dei cereali diversi dal frumento duro ; che nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione, dell'11 luglio 1977, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2280/87 (6), il tenore massimo di umidità è stato fissato al 14,5 % ; che quest'ultimo regolamento ha altresì previsto, all'articolo 2, paragrafo 4, che gli Stati membri possono essere autorizzati, su loro richiesta e a determinate condizioni, ad applicare un tenore di umidità più elevato ;

considerando che alcuni Stati membri hanno presentato una domanda in tal senso ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli Stati membri indicati nell'allegato del presente regolamento sono autorizzati a fissare il tenore massimo di umidità per le varietà di cereali offerte all'intervento nel corso della campagna 1987/1988 al livello ivi indicato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a partire dal 1° luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.
(4) GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, p. 15.
(6) GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 13.

ALLEGATO

Tenore massimo di umidità dei cereali offerti all'intervento nel corso della campagna 1987/1988

Stato membro	Tenore massimo	Cereale
Belgio	15,5 %	tutti i cereali
Danimarca	15,5 %	tutti i cereali
R.f. di Germania	15,5 %	tutti i cereali
Francia	15 %	tutti i cereali
Irlanda	15 %	tutti i cereali
Lussemburgo	15,5 %	tutti i cereali
Paesi Bassi	15,5 %	tutti i cereali